

Allegato "A" al n.34412 di raccolta

STATUTO

della società a responsabilità limitata

"INFERENDO S.R.L."

Denominazione - sede - oggetto - durata

Art.1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di **"INFERENDO S.R.L."**.

Art.2) La società ha sede nel Comune di Alessandria, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La società ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

Art.3) La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente:

in via prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un innovativo servizio di raccomandazione di prodotti per siti di commercio elettronico. Tale servizio è innovativo in quanto riunisce una serie di strumenti di intelligenza artificiale per consentire al sito di commercio elettronico di suggerire ai propri visitatori prodotti rilevanti in base alla loro storia di navigazione e di acquisti sul sito stesso, ed è ad alto valore tecnologico in quanto si basa su sofisticati algoritmi di machine learning, recommendation systems e data mining.

La società potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie alla prevalente:

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di piattaforme online, applicazioni mobili o altri strumenti web in generale, ivi inclusa la possibilità di cessione (ad esempio in licenza) di tecnologie proprietarie tutelate ai sensi della normativa vigente sulla proprietà intellettuale ed industriale;

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di soluzioni SEO e di servizi per lo sviluppo, il posizionamento e la promozione di siti web ed applicazioni mobili;

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di soluzioni hardware e software negli ambiti dell'ICT, dell'Internet of Things (IoT) e della robotica;

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di big data platform, ovvero piattaforme per l'analisi aggregata di dati, ad esempio per facilitarne la comprensione mediante la generazione automatizzata di statistiche e grafici;

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi informatici e telematici;

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di applicazioni VoIP, di software con utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale, di hardware & software e di servizi

basati sulle logiche della "sharing economy" (o economia della condivisione);

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi di promozione e di pubblicità nelle diverse forme e modalità consentite dalla legge, compresi banner, web link ed altre forme di web marketing;

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi informatici, telematici, di marketing, di formazione e di supporto logistico per lo sviluppo del commercio sia tradizionale che elettronico, sia tramite Internet o altre reti telematiche che attraverso i canali tradizionali;

- la raccolta, l'elaborazione, la pubblicazione e la vendita di informazioni relative all'attività ed ai comportamenti degli utenti;

- il commercio al dettaglio e all'ingrosso di software, hardware, arredamento, abbigliamento, alimentari e ogni altra categoria merceologica gestito prevalentemente tramite sistemi elettronici e informatici;

- la gestione di siti internet, piattaforme web e social network con fini divulgativi e commerciali, rivolti in prevalenza ad aziende produttrici di beni o servizi, agli acquirenti e agli appassionati di software, hardware, arredamento, abbigliamento, come di altri prodotti o servizi;

- l'assistenza tecnica, la consulenza e la formazione rispetto ai suindicati prodotti e servizi;

- l'organizzazione di iniziative culturali, scientifiche e divulgative, attraverso allestimenti pubblicitari (anche on-line), fieristici, corsi (anche on-line), divulgazione libraria e multimediale, predisposizione e realizzazione di documenti inerenti alla promozione di una nuova cultura delle tecnologie dell'informazione via web e alle problematiche connesse alla sperimentazione ed alla produzione negli ambiti di interesse della società.

Tali attività potranno essere svolte sia direttamente che mediante commessa a terzi ovvero attraverso il mero coordinamento tecnico-finanziario dei prestatori di opere e servizi.

La società può concludere e realizzare tutte le operazioni e ogni atto necessario, utile od opportuno per l'attuazione dell'oggetto sociale e, così, fra l'altro:

le operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, inclusi l'acquisto, la vendita, la permuta e, più in generale, l'alienazione di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, finanziamenti con istituti, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali, la partecipazione a consorzi, con attività interna ed esterna, l'assunzione di partecipazioni o interessenze di qualsiasi tipo in altre società o imprese che abbiano oggetto analogo, affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti della normativa tempo per tempo vigente.

In genere l'assunzione di partecipazioni, così come tutte

quelle attività qualificate come "finanziarie" dall'art.106

del decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385 potranno essere svolte solo in via meramente strumentale rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale come sopra delineato ed in ogni caso non potranno assumere quelle connotazioni in virtù delle quali, sulla base delle vigenti disposizioni in materia, tali attività vengano ad essere qualificate come "esercitate nei confronti del pubblico".

Le richiamate attività saranno condotte nel rispetto della legislazione vigente tempo per tempo e, in particolare, con l'osservanza dei limiti di cui alla legge 39/89, del decreto legislativo 58/98 e del decreto legislativo 385/93 e con esclusione delle attività professionali e non, riservate a determinate categorie di soggetti.

Art.4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Capitale sociale - Partecipazioni

Art.5) Il capitale sociale è pari ad euro 12.000,00 (dodici-mila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote a norma di legge.

Può essere aumentato con decisione dei soci, mediante imputazione delle riserve e dei fondi disponibili iscritti in bilancio, ovvero mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura.

In caso di aumento di capitale a titolo gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Salvo per il caso di cui all'art.2482-ter del codice civile, la decisione dei soci di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può invece prevedere l'offerta delle quote di nuova emissione a terzi, fermo restando in tal caso il diritto di recesso dei soci che non abbiano consentito alla decisione.

La stessa decisione potrà anche prevedere che le quote di nuova emissione siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale rispetto ai conferimenti dagli stessi effettuati a liberazione delle medesime.

Nell'ipotesi disciplinata dall'art.2482 bis del codice civile, quando il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, non è necessario per procedere alla adozione di provvedimenti opportuni da parte dell'assemblea dei soci che la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale prevista dal secondo comma di detta norma, unitamente ai documenti alla stessa allegati, sia depositata presso la sede sociale negli otto giorni anteriori a quello fissato per la adunanza, essendo sufficiente che detta relazione ed allegati vengano presentati all'assemblea, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 6) Possono formare oggetto di conferimento, con le modalità di cui agli artt. 2464 e segg. c.c., tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possano essere utili allo svolgimento dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

In caso il conferimento avvenga mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria, con la quale vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto prestazione di opera o servizi a favore della società, secondo il disposto del sesto comma del citato art. 2464 il socio stesso potrà sostituire detta polizza o fideiussione con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Gli acquisti da parte della società di beni o crediti dei soci e degli amministratori, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, nei due anni dall'iscrizione della società al registro delle imprese, non dovranno essere autorizzati dai soci, ferma restando la necessità della presentazione della relazione peritale di cui al primo comma dell'art. 2465 c.c. ed il disposto dell'ultimo comma della norma medesima.

Art. 7) La partecipazione di ciascun socio è proporzionale al conferimento effettuato.

I diritti sociali spettano a ciascun socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Possono essere attribuiti ai soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili secondo quanto previsto dalla legislazione di tempo in tempo vigente. La modifica dello statuto che dovesse intervenire sui diritti eventualmente attribuiti richiederà il consenso di tutti i soci.

Art. 8) I trasferimenti delle partecipazioni sono sottoposti alla disciplina di cui al presente articolo.

Per partecipazione si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione in caso di aumento oneroso del capitale.

Il socio che intende alienare la propria partecipazione, o parte di essa, è tenuto a informare, con lettera raccomandata, l'organo amministrativo, il quale ne darà tempestiva comunicazione agli altri soci. La comunicazione reca le generalità del soggetto interessato all'acquisto, il prezzo o il corrispettivo e le condizioni dell'alienazione.

I soci potranno rendersi acquirenti, a parità di condizioni, della quota offerta in vendita. La prelazione, in concorso di più soci interessati, si esercita in proporzione della partecipazione al capitale oppure secondo l'accordo raggiunto.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia acce-

zione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo

esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un unico arbitratore nominato dalle parti.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Il diritto di prelazione si esercita per iscritto con comunicazione trasmessa all'organo amministrativo entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione della notizia.

In difetto, decorso infruttuosamente il termine concesso per l'esercizio della prelazione, il diritto s'intende rinunciato.

In questo caso, la quota offerta può essere acquistata dal socio o proporzionalmente dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota si rende liberamente disponibile.

Non sono soggetti a quanto disposto dal presente articolo i trasferimenti a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo, ovvero l'intestazione a società fiduciarie e la reintestazione dalle stesse all'originario fiduciante.

Il diritto di prelazione spetta anche in ipotesi di trasferimento mortis causa della partecipazione e spetta sia che l'erede e/o legatario sia un socio sia che l'erede e/o legatario sia un terzo estraneo alla compagine sociale.

I beneficiari della partecipazione dei soci defunti, eredi e/o legatari, sono tenuti a informare entro 6 (sei) mesi dalla morte del socio, con lettera raccomandata, l'organo amministrativo, il quale ne darà tempestiva comunicazione agli altri soci.

In tal caso la partecipazione caduta in successione dovrà essere offerta in prelazione ai soci superstiti dagli eredi e/o legatari secondo le modalità ed i termini di cui sopra stabiliti in caso di trasferimenti della partecipazione per atto tra vivi.

Nell'ipotesi in cui i soci oblati non esercitino il diritto

di prelazione nel termine di cui sopra, il diritto si intende rinunciato ed il socio offerente potrà trasferire le proprie partecipazioni ai terzi o gli eredi e/o legatari potranno intestarsi le partecipazioni cadute in successione.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente o l'erede e/o legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le disposizioni che precedono non si applicano se tutti i soci non alienanti consentono per iscritto, anche con atti separati, al libero trasferimento delle partecipazioni.

Art.9) Ove se ne ravvisasse la necessità, i soci potranno mettere a disposizione della società, anche non in proporzione alle quote rispettivamente possedute, somme di denaro che si considereranno date al titolo che sarà specificato nei bilanci, comunque infruttifere di interessi, salva diversa determinazione.

La società potrà pertanto anche acquisire dai soci fondi con obbligo di rimborso, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993 numero 385, della deliberazione C.I.C.R. 19 luglio 2005 n. 1058 e di tutte le successive disposizioni volte ad escludere che tali finanziamenti possano considerarsi raccolta del risparmio fra il pubblico.

Per il rimborso dei finanziamenti trova applicazione l'art.2467 del codice civile.

Art.10) Il diritto di recedere dalla società spetta al socio che non abbia consentito, oltre che alle decisioni previste dal secondo periodo del primo comma dell'art.2473 del codice civile, altresì alla eliminazione di una o più delle cause di recesso, alla modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione nell'ipotesi di recesso, alla proroga del termine di durata della società ed alla introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni. Spetta altresì nelle altre ipotesi previste dalla legge o da questo statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al registro delle imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci

delibera lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del valore del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

L'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente, mediante invio di raccomandata A.R. che specifichi l'entità della partecipazione ed il valore attribuitole con le modalità sopra specificate.

Ciascun socio avrà termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per dichiarare, sempre tramite raccomandata A.R., la propria intenzione di acquistare la partecipazione stessa.

Come sopra indicato, ove più d'uno siano i soci a voler procedere all'acquisto, la partecipazione in oggetto dovrà essere fra loro proporzionalmente distribuita, salvo che con l'accordo di tutti, compresi i soci non acquirenti, non sia adottato un criterio di spartizione diverso.

Decorso il termine senza che nessuno dei soci abbia dichiarato di intendere procedere all'acquisto, la partecipazione potrà essere trasferita ad un terzo, anch'esso peraltro da individuarsi concordemente da parte dei soci stessi, all'unanimità.

Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art.2482 del codice civile.

Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si doves-

se ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero alla trasformazione della società o ancora allo scioglimento della stessa.

Art.11) L'assemblea dei soci potrà deliberare la esclusione del socio nei seguenti casi, considerati di giusta causa:

- il venire meno per qualsiasi motivo delle opere o dei servizi conferiti ovvero della garanzia prestata;
- la condanna del socio con sentenza penale irrevocabile alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni;
- la dichiarazione di fallimento del socio, la sua interdizione o inabilitazione.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Decisioni dei soci

Art.12) Spetta ai soci di decidere sulle materie sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nonchè su quelle individuate dal secondo comma dell'art.2479 c.c.

Salvi i casi in cui a norma del quarto comma del medesimo art.2479 le decisioni debbano necessariamente essere adottate con deliberazione assembleare, è consentito che le medesime siano formate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci stessi.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- l'indicazione dei soci consenzienti;

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica, con apposizione della sottoscrizione in forma originale o in forma digitale.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni disciplinate in questo articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni dei soci, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art.13) L'assemblea dei soci è convocata a mezzo di lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i componenti dell'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i componenti dell'organo di controllo, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art.14) Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea.

Art.15) L'assemblea dei soci si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dall'Amministratore Unico, ovvero ancora dalla persona che sarà prescelta fra gli amministratori, se presenti, o fra gli intervenuti stessi, con designazione da parte della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un Segretario, anche non socio.

Hanno diritto di intervento tutti i soci che risultino regolarmente iscritti al registro delle imprese.

E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le riunioni possono pertanto svolgersi non necessariamente con la compresenza di tutti gli intervenuti nello stesso luogo, purchè i diversi luoghi in cui essi si trovano siano fra loro collegati a mezzo di sistemi elettronici video e/o audio e siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento degli aventi diritto all'intervento ed al voto ed in particolare:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- l'avviso di convocazione dell'assemblea (salvo quindi che si tratti di assemblea totalitaria) indichi i luoghi video e/o audio collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Fermo restando che in tal caso l'assemblea si intenderà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente assistito dal Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dis-

senzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art.16) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art.2479 del codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto e/o di legge che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Amministrazione

Art.17) La società può essere amministrata, a scelta dei soci da effettuarsi all'atto della nomina, da un Amministratore Unico ovvero da più Amministratori, fino ad un massimo di cinque.

La medesima decisione determina, ove gli amministratori siano più di uno, se questi costituiscano un Consiglio di Amministrazione, che opera secondo le regole di funzionamento di seguito precisate, ovvero se l'amministrazione sia loro affidata, nei limiti di legge, disgiuntamente ovvero congiuntamente.

Gli amministratori possono anche non essere soci e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Per quanto attiene alle cause di ineleggibilità o decadenza degli amministratori trova applicazione quanto disposto in materia di società per azioni dall'art.2382 c.c.

Sino a diversa decisione dei soci, gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'art.2390 c.c.

Art.18) La decisione dei soci che nomina gli amministratori dovrà, oltre a scegliere fra uno dei sistemi di amministrazione sopra previsti, determinare:

a) la durata in carica, fermo restando che in caso di mancata specifica indicazione gli amministratori si intenderanno designati a tempo indeterminato, sino a revoca o a dimissioni; in tal caso, sarà sempre consentita la revoca degli stessi in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa;

b) nel caso di nomina di più amministratori non costituenti un Consiglio, se questi possano agire, anche nei rapporti con i terzi, disgiuntamente o congiuntamente, eventualmente distinguendo a seconda delle diverse tipologie di atti ed ope-

razioni, il tutto nei limiti di legge.

Art.19) Qualora sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione, ove la decisione dei soci di nomina non abbia provveduto all'indicazione del Presidente, questi sarà designato al proprio interno dal Consiglio stesso senza indugio.

Art.20) Qualora sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo per quanto previsto al successivo art. 21), sono adottate mediante consultazione o consenso scritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica, con apposizione della sottoscrizione in forma originale o in forma digitale.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli Amministratori, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Con la maggioranza suddetta, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Ammini-

strazione da adottarsi col metodo "collegiale".

Art.21) Le decisioni degli amministratori da adottarsi secondo il cosiddetto metodo "collegiale" devono essere prese nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) convocazione: il Consiglio è convocato dal Presidente, presso la sede della società o altrove, purché in territorio italiano, ogni volta che lo ritenga opportuno ed obbligatoriamente allorché lo richiedano almeno un terzo dei suoi membri, mediante avviso inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la adunanza a ciascun consigliere a mezzo di raccomandata; nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata a mezzo di telegramma, fax o messaggio di posta elettronica con prova dell'avvenuto invio da trasmettere almeno tre giorni prima della riunione; l'invio a mezzo fax o posta elettronica sarà possibile purché il relativo numero di fax o indirizzo e-mail sia stato espressamente comunicato per iscritto alla società;

il Consiglio è comunque validamente costituito anche in mancanza del rispetto delle formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri, i componenti dell'organo di controllo, ove nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;

b) presidenza delle riunioni: le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente dello stesso, da uno degli amministratori delegati eventualmente nominati o in difetto dal consigliere più anziano d'età;

c) unità di luogo: le riunioni possono svolgersi non necessariamente con la compresenza di tutti gli intervenuti nello stesso luogo, purché i diversi luoghi in cui essi si trovano siano fra loro collegati a mezzo di sistemi elettronici video e/o audio e siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento degli aventi diritto all'intervento ed al voto ed in particolare:

- sia consentito al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- l'avviso di convocazione della riunione (salvo quindi che si tratti di riunione totalitaria) dovrà indicare i luoghi video e/o audio collegati a cura della società nei quali i consiglieri potranno affluire;

fermo restando che in tal caso il Consiglio si intenderà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente assistito dal Segretario;

d) quorum costitutivo: per la validità delle deliberazioni

del Consiglio regolarmente convocato si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; in difetto di convocazione, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti e, ove nominati, con l'assistenza dei componenti dell'organo di controllo;

e) quorum deliberativo: le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti;

f) verbalizzazione: delle riunioni e deliberazioni del Consiglio si forma processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto da notaio.

Art.22) Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ha altresì la facoltà di designare al suo interno uno o più amministratori delegati, precisando i limiti della delega nel rispetto delle norme dettate in materia per le società per azioni dall'art.2381 c.c..

La carica di Presidente o Vice Presidente non è incompatibile con quella di Amministratore Delegato.

Art.23) Salvo se diversamente stabilito dai soci al momento della nomina, quando è in carica un Amministratore Unico, questi dispone di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con la sola eccezione per gli atti che la legge o il presente statuto riservano in via esclusiva alla decisione dei soci.

Salvo se diversamente stabilito dai soci al momento della nomina, quando sono in carica più amministratori, che compongono un Consiglio di Amministrazione o meno, essi (o il Consiglio) dispongono di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con la sola eccezione per gli atti che la legge o il presente statuto riservano in via esclusiva alla decisione dei soci.

Art.24) La rappresentanza della società spetta alternativamente:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati eventualmente nominati nei limiti della delega;

- ai singoli Amministratori non costituenti un Consiglio di Amministrazione, con firma tra loro disgiunta o congiunta a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina.

Resta ferma la facoltà da parte dei legali rappresentanti di nominare procuratori speciali ad negotia, per singoli atti o categorie di atti.

Art.25) Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Ammi-

nistrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Organo di controllo

Art.26) La società potrà nominare un organo di controllo o un revisore secondo le disposizioni di tempo in tempo vigenti in materia.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Art.27) L'organo di controllo o il revisore è nominato, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, dall'assemblea dei soci.

L'organo di controllo o il revisore restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nel caso di nomina dell'organo di controllo e ricorrendo tutte le condizioni stabilite dalla legge, l'organo di controllo ha i doveri ed i poteri previsti dalla legge ed in particolare i doveri ed i poteri di cui agli artt.2403 e 2403 bis del codice civile ed inoltre esercita la revisione legale dei conti.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Diritti dei soci non amministratori

Art.28) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Esercizio sociale - Bilancio

Art.29) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede, secondo le disposizioni di legge, alla formazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale relativo.

Qualora particolari circostanze lo richiedano, a giudizio dell'organo amministrativo, ed in relazione all'esigenza di disporre di un adeguato margine di tempo per poter provvedere alla redazione ed alla approvazione del bilancio di eserci-

zio, adeguandolo alle contingenti esigenze della società ed alle necessità imposte dal rispetto della normativa civilistica e fiscale, l'assemblea per la approvazione del bilancio stesso potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale relativo.

Art.30) Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinarsi alla riserva legale, non possono essere distribuiti fino a quando permangono i requisiti di start-up innovativa e l'iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle Imprese relativa alle start-up innovative.

Qualora la società perda i requisiti per essere considerata start-up innovativa e in ogni caso al raggiungimento del termine previsto dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinarsi alla riserva legale, verranno distribuiti fra i soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale, a meno che l'assemblea non deliberi di disporre diversamente.

Scioglimento

Art.31) Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art.2489 del codice civile e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli ef-

fetti della revoca si applica l'art.2487 ter del codice civile.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del codice civile (artt.2484 e seguenti).

Clausola compromissoria

Art.32) Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e la società, anche se promossa da amministratori, liquidatori e componenti dell'organo di controllo ovvero nei loro confronti, con esclusione per quelle per le quali le vigenti disposizioni di legge prevedono l'intervento obbligatorio del pubblico ministero ed in genere per ogni controversia che abbia per oggetto diritti non disponibili da parte dei soggetti in conflitto, sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale di tre membri nominati tutti dal Presidente del Tribunale competente per territorio in relazione al luogo ove ha sede la società, il quale provvede altresì a designare quale dei tre arbitri rivesta la funzione di Presidente del Collegio.

L'arbitrato sarà rituale ed avrà sede nel Comune ove ha sede la società; gli arbitri dovranno decidere entro il termine massimo di novanta giorni dalla costituzione del collegio.

Il Collegio Arbitrale stabilirà altresì a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Disposizioni in materia di start-up innovative

Art.33) Per il tempo in cui la società rivesta il carattere di start-up innovativa, integrando i requisiti di legge, si applica la disciplina vigente tempo per tempo in materia, di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifiche, nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 28 giugno 2013 n. 76 convertito nella Legge 09 agosto 2013, n. 99) e così tra l'altro, ai sensi dell'art. 26 del richiamato decreto, in deroga alla disciplina ordinaria ordinata in materia di s.r.l., il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito all'art 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dall'articolo 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può de-

liberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all'articolo 2484, primo comma, punto n. 4) del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi dell'art 2482-ter del codice civile. E' consentita la creazione di categorie di quote dotate di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, determinando il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.

E' consentita, del pari, la creazione di categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, nei limiti previsti dalle leggi speciali. Il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. E' consentita, a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

F.to: LUIGI PORTINALE

ALESSANDRO ROLANDO

LUCIANO MARIANO notaio